

# Regolamento del Collegio dei Docenti

Approvato dal Collegio dei Docenti l'8 maggio 2018

## **Premessa**

Il Collegio dei Docenti è un organo tecnico, le cui decisioni garantiscono l'espressione collettiva e l'unitarietà nell'attuazione della funzione didattica, educativa e formativa dell'Istituzione scolastica. In tale ambito, le sue scelte sono il risultato di un lavoro collegiale che ha come scopo la programmazione e la verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo docente. Dal punto di vista normativo esso è definito dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il D.Lvo 297/1994 e il suo funzionamento per l'Istituto "Gianni Rodari" è disciplinato dal presente Regolamento che rispetta il CCNL e tutte le altre norme che lo disciplinano.

## **TITOLO I – COMPOSIZIONE E COMPETENZE**

### **Art. 1 – Composizione**

Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico e da tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Istituto alla data della riunione.

### **Art. 2 – Competenze**

Il Collegio dei Docenti realizza le finalità dell'istituzione scolastica attraverso la progettazione didattica-educativa e formativo-orientativa. Tale progettazione è il risultato di un lavoro collegiale sulla base di un'attenta valutazione dei bisogni e delle risorse e di un'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti. Le competenze del Collegio dei Docenti, esercitate anche attraverso le sue articolazioni, sono le seguenti:

- elabora il Piano dell'Offerta Formativa (POF);
- delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto;
- definisce annualmente la programmazione didattica-educativa, favorendo il coordinamento interdisciplinare, anche al fine di adeguarlo agli specifici contesti;
- individua le aree di attribuzione delle funzioni strumentali al POF con la definizione dei criteri di accesso, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
- formula proposta al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per la svolgimento delle attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- delibera la suddivisione dell'anno scolastico in periodi ai fini della valutazione degli alunni;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe/Interclasse;
- promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell'Istituto;
- elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del personale docente;
- programma e attua le iniziative per il sostegno e l'inclusione degli alunni disabili, DSA e BES;
- delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività extracurricolari finalizzate all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa dell'Istituto.

### **Art. 3 – Articolazioni**

Il Collegio dei Docenti, al fine di sviluppare modalità operative condivise e funzionali, può articolarsi in Dipartimenti, Commissioni e Collegi di plesso.

#### **Art. 4 – Presidenza**

1. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal docente collaboratore delegato.
2. Il Presidente coordina e promuove l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, adottando ogni opportuna iniziativa e provvedimento, anche disciplinare; assicura l'effettiva trattazione dei punti all'ordine del giorno e il rispetto della libertà di espressione. In caso di irregolarità nei comportamenti dei membri del Collegio che rendano difficoltoso lo svolgimento dei lavori il Presidente, salvi gli opportuni provvedimenti individuali, può disporre l'allontanamento di membri del Collegio o la momentanea sospensione dei lavori e, ove insufficiente al ripristino della regolarità, aggiornare la seduta a una nuova data.
3. Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente del Collegio, convoca le riunioni e formula l'ordine del giorno, dà la parola e modera la discussione, stabilisce e regola la sequenza delle votazioni.

#### **TITOLO II – SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

##### **Art. 5 – Convocazione**

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce come Collegio unico di Istituto secondo il calendario annuale proposto dal Dirigente Scolastico e inserito nel Piano Annuale delle Attività dei Docenti.
2. Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno 5 giorni ed un ordine del giorno definito. Ulteriori integrazioni all'ordine del giorno sono possibili per motivi di oggettiva urgenza e fino a 24 ore prima della seduta, previa comunicazione ai docenti.
3. Il Collegio dei Docenti può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti o nel caso in cui il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità.
4. Contestualmente alla comunicazione dell'ordine del giorno, il Dirigente Scolastico mette a disposizione, presso ciascun plesso della scuola o su supporto digitale, tutto il materiale informativo in merito agli argomenti all'ordine del giorno. Ciascun docente è tenuto a prenderne visione prima del Collegio, anche al fine di rendere più rapide ed efficienti le sedute del Collegio stesso.
5. Qualora gli argomenti all'ordine del giorno non risultassero esauriti entro l'ora prevista di conclusione del Collegio, il Presidente provvederà all'eventuale aggiornamento della seduta.
6. Il Collegio dei Docenti si riunisce in orario non coincidente con le lezioni. Le sedute del Collegio sono prioritarie, di norma, su qualsiasi altra attività del personale docente. Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate. Per i docenti part-time l'obbligo di partecipazione alle attività del Collegio sarà calcolato in misura proporzionale all'orario di servizio, con indicazione delle sedute nelle quali la presenza si considera indispensabile.

##### **Art. 6 – Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno viene predisposto dal Dirigente Scolastico tenendo conto del POF, del Piano Annuale delle Attività dei Docenti, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di inserimento all'ordine del giorno di precedenti Collegi, di proposte scaturite dalle esigenze dei docenti, da richieste scritte avanzate da un terzo dei componenti del Collegio o dalle Commissioni o Dipartimento nominati dal Collegio.
2. Integrazioni all'ordine del giorno sono possibili per motivi di oggettiva urgenza e fino a 24 ore prima della seduta, previa comunicazione ai docenti. Ulteriori integrazioni al momento di iniziare ogni seduta sono possibili solo se approvate all'unanimità dal Collegio.

3. Durante la seduta l'ordine del giorno non può essere modificato e gli argomenti sono trattati, di norma, secondo l'ordine con il quale sono stati disposti nella convocazione.

4. Al termine di ogni seduta possono essere indicati argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

#### **Art. 7 – Verbalizzazione delle sedute**

1. Le sedute del Collegio dei Docenti vengono verbalizzate di norma da un Collaboratore del Dirigente Scolastico che assume la funzione di Segretario del Collegio.

2. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge il ruolo di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi degli assenti giustificati o meno. In esso sono registrati anche i docenti eventualmente assentatisi durante la riunione. Sono riportate le proposte e gli interventi e sono contenute le deliberazioni. La redazione del verbale ha un carattere sintetico, pertanto gli interventi dei singoli componenti sono riportati solo nel caso in cui chi interviene chieda espressamente la messa a verbale di specifiche dichiarazioni. Al verbale deve essere allegato, quale parte integrale e sostanziale, ogni eventuale documento richiamato dal medesimo.

3. La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della seduta. Dal settimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio il relativo verbale sarà di norma consegnato al Dirigente Scolastico e depositato in Segreteria, a disposizione dei docenti che abbiano interesse a prenderne visione. Contestualmente alla convocazione della seduta successiva il verbale sarà reso disponibile a tutti i docenti.

4. Il primo punto all'ordine del giorno di ciascuna seduta sarà costituito dall'approvazione del verbale della seduta precedente, che non sarà riletto se già portato a conoscenza dei docenti. Le richieste di variazione del verbale devono essere presentate in forma scritta.

5. Ogni verbale viene sottoscritto dal Segretario del Collegio e dal Dirigente Scolastico e conservato nell'apposito registro dei verbali.

#### **Art. 8 – Validità delle sedute**

1. La seduta del Collegio dei Docenti è valida se è presente la metà più uno dei componenti. La presenza viene rilevata con foglio di firma all'inizio della seduta stessa.

2. Salvo il caso previsto al co. 4 dell'art. 9, non è consentita durante i lavori del Collegio la presenza di estranei.

#### **Art. 9 – Lavori del Collegio**

1. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro del Collegio può presentare una mozione d'ordine che può essere di uno dei tre tipi seguenti:

- a. pregiudiziale, mirante a ottenere che di quell'argomento non si discuta;
- b. sospensiva, finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento; può essere posta anche durante la discussione;
- c. modificativa della sequenza dei punti all'ordine del giorno non ancora discussi.

Sull'accoglimento della mozione il Collegio si pronuncia con votazione palese. La mozione si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi secondo le modalità del successivo co. 7. L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato. Se la mozione, nel suo contenuto, è contraria alle norme di legge e/o alle disposizioni ministeriali, il Dirigente Scolastico può rifiutarsi di sottoporla al Collegio, motivandone le ragioni che saranno messe a verbale.

2. Per ogni punto all'ordine del giorno la discussione è aperta da un relatore che illustra in sintesi l'argomento e si conclude con una o più proposte sulle quali si esprime il voto collegiale.

3. Tutti i docenti possono iscriversi a parlare sugli argomenti compresi all'ordine del giorno. La parola viene concessa dal Presidente, secondo l'ordine delle iscrizioni a parlare. Ogni docente è tenuto a rispettare tempi congrui per gli interventi; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola. Salvo questo caso, non è consentito interrompere l'oratore.

4. La presenza di esperti o di persone qualificate per il ruolo e le competenze ricoperte, relativamente ad alcuni punti all'ordine del giorno, viene comunicata dal Presidente prima della seduta del Collegio. La loro presenza sarà limitata alla durata della presentazione e discussione degli specifici argomenti, ma non all'eventuale votazione.

5. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto. Una volta chiuso il dibattito non è più consentito ai docenti di intervenire sull'argomento.

6. Non è consentita la votazione su argomenti non inseriti all'ordine del giorno né su argomenti trattati come "Varie ed eventuali".

7. Il *quorum deliberativo* per la validità della votazione è costituito dalla metà più uno dei voti validamente espressi (favorevoli o contrari). Gli astenuti e i voti nulli non rientrano nel computo del *quorum deliberativo*. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne nei casi che riguardino persone fisiche. In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza dei voti. Al termine della votazione il Presidente proclama i risultati della stessa.

8. Al momento della votazione, qualora esiste un fondato dubbio sul numero dei presenti, su richiesta anche di un solo membro del Collegio il Presidente procede alla verifica del numero legale. Accertata la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta fino a quando non viene ristabilito. Se ciò non si verifica entro 15 minuti la seduta viene tolta e aggiornata.

9. Ciascuna votazione non può essere ripetuta più volte sullo stesso argomento, a meno che non intervengano fatti sostanzialmente nuovi. Se però si verificano irregolarità nelle votazioni il Presidente, su segnalazione dei collaboratori o di qualsiasi membro del Collegio, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre la sua ripetizione.

10. Non è consentito registrare le sedute. Per un regolare svolgimento dei lavori devono essere tenuti spenti o comunque non utilizzati cellulari e dispositivi tecnologici se non quelli indispensabili allo svolgimento dei lavori.

## **Art. 10 – Deliberazioni**

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di garante della correttezza e della legittimità della gestione dell'istituzione scolastica, può espressamente riservarsi di verificare gli eventuali profili di illegittimità delle delibere del Collegio prima della loro esecuzione.

2. Salvo il caso del punto precedente, le deliberazioni del Collegio sono immediatamente esecutive dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo collegiale si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

3. Le delibere del Collegio dei Docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

4. La pubblicità degli atti del Collegio dei Docenti deve avvenire mediante pubblicazione all'albo on-line dell'istituto del testo, sottoscritto e autenticato dal segretario del Collegio, delle deliberazioni adottate dal Collegio stesso. La pubblicazione all'albo deve avvenire entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Collegio.

5. Il testo delle deliberazioni deve indicare l'oggetto, la premessa, il dispositivo che rappresenta la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi della

deliberazione stessa e l'esito della votazione (numero dei presenti alla seduta, numero dei votanti, numero degli astenuti, numero dei voti favorevoli e contrari).

6. Le deliberazioni del Collegio dei Docenti divengono definitive il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

#### **Art. 11 – Norme finali**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio dei Docenti successiva alla sua approvazione e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi, fatte salve modifiche ed integrazioni. Modifiche ed integrazioni possono essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o da almeno un terzo dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate in sede collegiale. Il presente Regolamento viene pubblicato nell'albo on-line dell'Istituto. Copia di esso è a disposizione dei docenti in segreteria.